

DCO 167/2021/R/GAS
**Riassetto dell'attività di misura del
gas nei punti di entrata e uscita
della rete di trasporto**
Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 18 giugno 2021

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 167/2021/R/GAS (di seguito DCO) con il quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) ha illustrato propri orientamenti finali in materia di riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto.

Con la delibera 522/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito le linee guida generali per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto, con l'obiettivo generale di ridurre il livello di gas non contabilizzato sulla rete (GNC), nonché ha attribuito all'impresa maggiore di trasporto il mandato di sottoporre a consultazione pubblica le relative linee operative. Tale procedura di consultazione è stata avviata il 27 maggio 2020 e si è conclusa in data 13 luglio 2020.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In termini generali, si condivide l'opportunità di un riordino dell'assetto delle attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto al fine di perseguire la massima accuratezza, correttezza e affidabilità dei dati di misura, riducendo il cosiddetto gas non contabilizzato (GNC) e contribuendo così a migliorare complessivamente i bilanci e le contabilizzazioni del gas prelevato da tutti gli operatori.

Si accoglie dunque con favore la definizione dei requisiti di dotazione impiantistica (requisiti impiantistici), requisiti inerenti alle prestazioni metrologiche (requisiti prestazionali) e requisiti inerenti alla manutenzione e gestione della strumentazione (requisiti manutentivi) sulla base delle normative vigenti. Tuttavia, in merito all'orientamento di individuare, accanto ai requisiti minimi, anche determinati requisiti ottimali, si evidenzia la necessità che vengano attentamente valutati gli effettivi benefici apportati al sistema a seguito del perseguimento di tali migliorie, soppesando il *trade off* esistente tra i relativi costi di investimento e il reale valore aggiunto in termini di misura raggiungibile.

Premesso ciò, preme evidenziare che le tempistiche proposte, con particolare riferimento agli standard di qualità del servizio e ai corrispettivi per il mancato rispetto, risultano essere eccessivamente stringenti. In particolare, si ritiene opportuno che vengano individuati metodi progressivi e scalari, ad esempio attraverso la determinazione di importi crescenti in relazione alla reiterazione di condizioni fuori standard, nelle more di un piano di adeguamento che probabilmente richiederà tempistiche maggiori di quanto prospettato nel DCO. Difatti è opportuno che venga considerato che – a seguito delle nuove disposizioni regolatorie – si verificherà un piano di adeguamento massivo che potrebbe determinare ritardi nei tempi di fornitura ed installazioni di nuovi contatori e nuova strumentazione di misura, con l'impossibilità di adeguare con tempestività eventuali situazioni impiantistiche e prestazionali fuori standard.

Si propone pertanto che venga previsto un periodo di monitoraggio di almeno due anni, con l'applicazione dei corrispettivi non prima del 1° gennaio 2024. Un periodo di monitoraggio più ampio è funzionale a consentire ai titolari degli impianti di misura di verificare e affinare le valutazioni e i calcoli degli indicatori effettuati dall'impresa maggiore di trasporto e disporre di un tempo congruo per avviare le opportune interlocuzioni con quest'ultima, anche al fine di programmare e progettare - una volta condivise e consolidate le informazioni - tutti gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri sistemi.

Sempre in tema di corrispettivi, si evidenzia che l'obbligo per il titolare dell'impianto di conformarsi a disposizioni che dovessero essere imposte dalla normativa pertinente, successivamente alla realizzazione dell'impianto di misura, è obbligatorio solo nei limiti di quanto previsto dalla normativa stessa in merito agli impianti esistenti (ad esempio l'art. 3.2.15 dell'UNI 9167-1 che definisce puntualmente l'ambito di applicazione per la parte misura). Occorre a tal proposito evitare di penalizzare gli operatori che negli ultimi 2 anni sono intervenuti con investimenti coerenti alla norma UNI 9167, prevedendo standard prestazionali troppo stringenti. Si ritiene inoltre necessario che venga rivisto l'orientamento di introdurre una maggiorazione del 30% dei corrispettivi in assenza del rispetto di requisiti minimi in quanto nei fatti, per evitare l'applicazione di tale maggiorazione, gli operatori dovrebbe procedere a un piano di adeguamento totale su tutte le REMI, con il rischio di tempistiche di attuazione disallineate e fortemente in ritardo rispetto al calendario previsto dall'Autorità.

Relativamente alla cessione della titolarità dell'impianto di misura, si apprezza la possibilità dell'attuale titolare dell'impianto, qualora sia un cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto (cliente diretto), di cedere il proprio impianto di misura, nonché la previsione per gli stessi di poter manifestare la propria volontà di procedere alla cessione, anche successivamente al censimento e all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolatorie. Tuttavia, è necessario che la regolazione definisca con chiarezza da quando il cliente diretto che abbia manifestato la volontà di cedere il proprio impianto di misura e concordato con l'impresa di trasporto il valore dell'*asset* oggetto di cessione sarà sollevato dagli obblighi connessi all'attività di *metering*, nonché la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità.

Si segnala inoltre la necessità che venga chiarito, se ed in quale misura, l'articolazione tariffaria assicurerà al cliente diretto la neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto e procedere ai necessari interventi di adeguamento o cederne la titolarità all'impresa di trasporto con pagamento del corrispettivo per il servizio di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali svolte dall'impresa di trasporto (corrispettivo CM^{CF}).

A tal proposito si ritiene opportuno:

- per far fronte a tutti gli eventuali imprevisti della prima fase successiva alla cessione, prevedere uno sconto più consistente e per un periodo superiore a 4 anni in caso di cessione;
- al fine di perseguire sin da subito la sopra richiamata neutralità e quindi rendere più appetibile la cessione degli impianti di misura, prevedere già con l'avvio della nuova regolazione corrispettivi tariffari per il servizio di misura del trasporto, a carico del cedente l'impianto, commisurati al costo effettivo che il cessionario subentrante sarà tenuto a sostenere. L'uso del corrispettivo CM^{CF} , seppur limitatamente ad una fase preliminare in attesa di avviarne la rivisitazione in occasione della definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, potrebbe risultare troppo sbilanciato determinando un costo a carico del cedente eccessivo, ben oltre l'importo commisurato al costo effettivo del servizio. Si ritiene quindi che al fine di non penalizzare gli impianti di più grandi dimensioni siano profondamente da rivedere sin da subito sia il livello sia l'articolazione del corrispettivo CM^{CF} .

Si condivide infine la necessità di una razionalizzazione delle disposizioni regolatorie in materia, attualmente "disperse" nei codici di rete dei singoli operatori infrastrutturali e nei vari testi integrati (RTTG, RQTG, TIVG, RTDG, RQDG..) a favore di un unico Testo Integrato che, oltre che essere complementare alla restante regolazione, sia il più ampio e completo possibile e che possa raccogliere tutti gli obblighi e responsabilità in materia di *metering* e *meter reading* con riferimento a tutti i punti di misura indipendentemente dalla loro ubicazione.

OSSERVAZIONI PUNTUALI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Obiettivi intervento Autorità

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità

In termini generali, si condividono i principi per il riassetto della misura prospettati dall'Autorità.

Si evidenzia tuttavia che le Imprese di Distribuzione che non cederanno i propri impianti di misura incorreranno in un possibile aumento delle attività di conduzione e presidio degli impianti, con un incremento dei costi operativi che si auspica vengano recuperati tramite tariffa.

Si ritiene inoltre necessario che vengano definite, in maniera puntuale, le modalità di gestione di eventuali situazioni critiche/di emergenza, la cui responsabilità del mancato raggiungimento del livello di qualità del servizio non è imputabile al titolare dell'impianto di misura (esempio, forza maggiore o responsabilità di terzi).

Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti

S2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

S3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

In termini generali, si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare l'attuale assetto con l'attribuzione della responsabilità dell'attività di *metering* a ciascun titolare dell'impianto di misura, e dell'attività di *meter reading* ad ogni Impresa di trasporto (IT) con riferimento agli impianti di misura connessi alla propria rete.

Si auspica che i titolari degli impianti di misura responsabili dell'attività di *metering* che ricomprende la progettazione dell'impianto, ovvero la responsabilità della verifica periodica delle specifiche di dimensionamento, oltre che quelle di verifica periodica e di conferma metrologica intermedia, possano interfacciarsi – oltre che con l'impresa maggiore di trasporto – anche con l'IT cui l'impianto è connesso.

Relativamente al ruolo centrale prospettato a favore dell'impresa maggiore di trasporto, con particolare riferimento all'accesso immediato a tutte le informazioni degli impianti e ai dati di misura, si condivide il rafforzamento dei livelli di servizio relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure da parte delle altre IT, nonché l'accesso diretto da remoto ai dati di misura rilevate dagli impianti di misura sotto la responsabilità delle altre IT. Su quest'ultimo aspetto, preme specificare che la misura raccolta/stimata/ricostruita, validata dall'IT in qualità di responsabile del

meter reading, debba rimanere il dato ufficiale da mettere a disposizione degli operatori e l'unico riferimento per la contabilizzazione finale del gas.

Sempre a riguardo della centralità dell'impresa maggiore di trasporto delineata nel DCO, si ritiene che possa essere valutata la possibilità di prevedere che quest'ultima possa costituire per gli operatori l'unico interlocutore nei casi di reclami e/o contenziosi, salva la possibilità dell'impresa maggiore di trasporto di rivalersi nei confronti delle altre IT qualora la contestazione sia riconducibile ad attività e punti di misura nella responsabilità di quest'ultime. Ciò garantirebbe al sistema un intervento risolutivo maggiormente tempestivo, nonché minimizzerebbe eventuali ricadute sia nella gestione del cliente finale sia sulla corretta attribuzione delle partite fisiche a bilancio.

Si reputa inoltre necessario che venga chiarito se – qualora non intervenissero modifiche agli impianti di misura, i titolari di tali impianti siano tenuti a trasmettere annualmente le informazioni ai fini dell'aggiornamento del database.

Infine, si ritiene che il database impianti di misura sia reso accessibile a tutti i titolari degli impianti di misura, e non solamente alle altre IT.

Attività di misura sulla rete di trasporto svolta da altre imprese regolate

S4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate

Si condivide quanto riportato al capitolo 7 del DCO.

In particolare, si è favorevoli al rispetto dei requisiti minimi relativi all'attività di misura sulla rete di trasporto da parte delle altre imprese regolate del settore del gas, quali imprese di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione, e all'applicazione del sistema di incentivazione proposto nel presente DCO, specificando che i corrispettivi tariffari legati al mancato rispetto di tali requisiti minimi funzionali, impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura e dei relativi componenti, nonché delle apparecchiature che costituiscono le stazioni di Regolazione e Misura non debbano essere recuperabili nell'ambito della determinazione tariffaria per la fruizione di tali servizi infrastrutturali.

Riferimenti regolatori e modifiche ai Codici di rete

S5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.

Come già evidenziato nelle Osservazioni di Carattere Generale, si propone che il periodo di monitoraggio abbia una durata di almeno 2 anni, ovvero almeno dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, con conseguente applicazione dei corrispettivi non prima del 1° gennaio 2024. Ciò al fine di

consentire ai titolari degli impianti di completare verifiche e interventi per migliorare le performance della misura, soprattutto considerando i tempi di adeguamento necessari nel caso di impianti complessi e con elevate portate (es. venturimetrici).

Poste le modifiche prospettate, si condivide inoltre la necessità di una razionalizzazione delle disposizioni regolatorie in materia, attualmente “disperse” nei codici di rete dei singoli operatori infrastrutturali e nei vari testi integrati (RTTG, RQTG, TIVG, RTDG, RQDG..) a favore di un unico Testo Integrato che disciplini in termini generali il nuovo assetto dell’attività di misura, nonché declini puntualmente i requisiti minimi/ottimali, gli standard di qualità e relativo sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti minimi”. Si auspica che tale testo, oltre che essere complementare alla restante regolazione, sia il più ampio e completo possibile e che possa raccogliere tutti gli obblighi e responsabilità in materia di *metering* e *meter reading* con riferimento a tutti i punti di misura indipendentemente dalla loro ubicazione.

Requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi degli impianti

S6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali

Con riferimento ai requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi, si condivide l’orientamento di definire una sorta di “anno zero”. Tuttavia, pur esplicitando che l’osservanza di requisiti minimi/ottimali non è sufficiente ad assicurare il rispetto degli standard di qualità del servizio, l’Autorità di fatto impone un piano di conduzione degli impianti a livelli molto superiori a quelli attuali, a maggiore garanzia del corretto funzionamento del sistema, che andrebbe associato ad un adeguato meccanismo di incentivazione.

Posto ciò, non si comprende la previsione di applicare una maggiorazione del 30% dei corrispettivi in assenza del rispetto di requisiti minimi che in molti casi sono obbligatori ai sensi delle normative vigenti solo in caso di realizzazione di nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi.

In aggiunta, in relazione ai requisiti prestazionali ottimali si pone l’attenzione sul fatto che quanto proposto potrebbe penalizzare le aziende che hanno già provveduto ad effettuare investimenti sul parco strumentazione in accordo al vigente quadro normativo (UNI 9167-3). In tali casi infatti, l’ottemperanza allo standard migliorativo comporterebbe la dismissione di quanto recentemente messo in servizio (ad esempio installare un Dispositivo di Tipo 2 in sostituzione di uno di Tipo 1 ammesso dalla UNI 9167-3).

Non si comprende inoltre la *ratio* di prevedere, in aggiunta a quanto già definito, verifiche metrologiche intermedie (trimestrali) con eventuali ulteriori costi a carico del titolare dell’impianto.

Si riportano infine le seguenti richieste.

- Tabella 6: Requisiti impiantistici minimi e ottimali - “strumenti di misura della qualità”: nel caso di gascromatografo, si richiede di specificare quale sia la normativa di riferimento applicabile e, in particolare, se valgano le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato 11/B del Codice di Rete di SRG, nonché se l’utilizzo del gascromatografo debba essere dedicato esclusivamente all’analisi della qualità del gas prelevato dalla rete di trasporto.
- Tabella 8: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Ispezioni: si chiedono delucidazioni in merito alla modalità secondo cui effettuare la prova di intervento per la voce “*Verifica del sistema di energia ausiliaria*”.
- Tabella 11: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Conferme metrologiche intermedie: si richiede un chiarimento in merito all’ambito di applicazione. In particolare, al paragrafo 9.17 del DCO si ipotizza di riferire questi interventi agli impianti di particolare rilevanza, ma nella Tabella 11 non si individuano le modalità con cui evincere tali impianti.

Obblighi e standard di qualità del servizio

S7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.

In termini generali, si condivide l’introduzione di standard di qualità del servizio di misura sia relativamente all’attività di *metering* che sia con riferimento all’attività di *meter reading*, rafforzando quelli attualmente previsti nell’ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto.

Con riferimento agli indicatori di qualità dell’attività di *metering* proposti, si ritiene opportuno che venga definito un percorso di perfezionamento degli indicatori, non la definizione di soglie eccessivamente sfidanti. Nel dettaglio, si evidenzia quanto segue.

“A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”

Rispetto a quanto riportato al paragrafo 10.11 lettera a) del DCO, non si ritiene che il livello proposto pari al 90% (95% per i misuratori di portata maggiore) sia congruo a garantire che il titolare dell’impianto abbia il tempo necessario a provvedere al ripristino delle corrette funzionalità dell’impianto, ma risulta essere estremamente sfidante. In particolare, con riferimento ai grandi calibri, reperire in tempi stretti un contatore sostitutivo può essere particolarmente complicato. Pertanto, si ribadisce la necessità che venga rivisto a ribasso il livello proposto.

“C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è previsto GC/AQ)”

Si ritiene necessario che venga esplicitato che tale standard debba essere applicato solamente con riferimento agli impianti di nuova costruzione o soggetti a modifica sostanziale secondo quanto previsto dalla UNI 9167-3, e

non a tutti gli impianti che rientrano nei requisiti imposti dalla stessa normativa tecnica ($Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$).

Ciò in quanto la quasi totalità degli impianti esistenti con $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ attualmente non dispone di strumentazione per la misura della qualità del gas. Un'interpretazione restrittiva di questo standard obbligherebbe i titolari del *metering* ad adeguare l'intero parco remi, con tempi evidentemente troppo stretti.

“F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario (Rangeability)”

Si condivide in generale l'orientamento di garantire la massima accuratezza possibile dell'organo primario di misura. Tuttavia, si ritiene opportuno che vengano considerate anche casistiche particolari per le quali si richiede una valutazione puntuale. Ci si riferisce alla problematica spesso riconducibile alla stagionalità, in particolar modo ai periodi in cui le temperature medie esterne sono eccezionalmente elevate rispetto al periodo (es. marzo – aprile). Alla luce dell'incidenza complessiva sui consumi annui si ribadisce di valutare la possibilità di rendere il livello su base annua anziché mensile.

Si segnala inoltre che i giorni necessari all'approvvigionamento e alla sostituzione di un organo primario di misura guasto sono ragionevolmente superiori a 30 giorni e a 15 giorni, soprattutto per impianti con portate superiori. Pertanto, si propone di rivedere il livello di servizio proposto, prevedendo il doppio delle tempistiche previste.

Si ritiene infine che la metodologia proposta per il calcolo dei corrispettivi per il mancato rispetto della *rangeability* debba contemplare casistiche particolari, come ad esempio gli impianti di generazione termoelettrica per i quali il funzionamento dell'impianto di misura al di sotto o al di sopra del campo valido di misura dell'organo primario è legato a specifiche esigenze di funzionamento dell'impianto di produzione (fermo produzione e/o avviamento), nonché di sicurezza del medesimo. Si propone dunque una revisione al ribasso dei livelli di servizio proposti laddove il mancato rispetto dello standard di qualità relativo alla *rangeability* sia dovuto a motivi di sicurezza.

In generale, si ritengono opportuni dei chiarimenti circa i valori soglia prospettati in termini di corrispettivo.

Monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità

S8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard qualità

Si ritiene opportuno che vengano definite puntualmente, nonché condivise con gli operatori coinvolti, le informazioni che le IT sono tenute a pubblicare mensilmente sul database informatico che sarà messo a disposizione.

Sistema incentivazione rispetto requisiti standard di qualità

S9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

S10. Osservazioni in merito criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading

Si rimanda allo spunto S6.

Censimento impiantistico, Piano adeguamento e Cessione

S 11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto

In termini generali, si valuta positivamente la previsione di un censimento degli impianti di misura a cura di ciascuna IT, con riferimento a tutti gli impianti connessi alla propria rete, indipendentemente dalla loro titolarità.

Si condivide inoltre che il censimento non rappresenti lo strumento attraverso il quale il cliente diretto possa decidere se cedere o meno l'impianto. In particolare, in questa prima fase, il cliente diretto può esprimere il proprio interesse alla cessione, ma senza che tale manifestazione abbia natura vincolante, ma solo valenza informativa al fine di consentire alle IT di effettuare le proprie valutazioni preliminari in merito al Piano di adeguamento, nonché alla stessa Autorità di effettuare una stima più accurata dei corrispettivi a copertura dei costi per il servizio.

Come già evidenziato nelle Osservazioni di Carattere Generale, posta la facoltà per il cliente diretto di manifestare la propria volontà di cedere l'impianto di misura in qualsiasi momento, si ritiene opportuno che la regolazione definisca puntualmente le regole per poter manifestare tale volontà e quelle per stabilire con certezza la decorrenza a partire dalla quale il cliente diretto risulti sollevato da tutti gli obblighi in materia.

Al fine di facilitare la cessione degli impianti e dare certezze al cliente diretto, si auspica che le disposizioni regolatorie escludano la possibilità di non accoglimento della richiesta, anche in presenza di eventuali elementi ostativi quali ad esempio l'apparente impossibilità di accedere in sicurezza agli impianti di misura o l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'impianto. In generale si reputa opportuno che a fronte della manifestazione di cessione della titolarità dell'impianto sia demandato alle parti (cedente e cessionario) la definizione di un disciplinare che regoli le modalità di accesso all'impianto evitando interferenze con le attività produttive.

S 12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto

Nessuna osservazione in merito.

Speciali responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto e relativa incentivazione

S13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.

Nessuna osservazione in merito.

Aspetti Tariffari

S14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

S15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

Ad integrazione di quanto già espresso nelle Osservazioni di Carattere Generale e allo spunto di consultazione S11, si segnala che al cliente diretto, dal momento in cui trasferisce la titolarità dell'impianto all'impresa di trasporto, in nessun caso possano essere eccepiti a vario titolo adeguamenti impiantistici a normative previgenti o penali per il mancato rispetto degli standard.

In relazione ai corrispettivi del servizio di misura, ad integrazione di quanto già riportato nelle osservazioni di carattere generale, si evidenzia che il livello tariffario che per l'anno 2022 è pari a 0,517079 €/a/Smc/g qualora venisse applicato, anche a fronte di uno sconto strutturale del 50%, a capacità di trasporto commisurate a quelle delle centrali termoelettriche, porterebbe a dei valori di gran lunga superiori ai costi di installazione e manutenzione degli impianti presso gli stessi clienti finali.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolazione tariffaria, sebbene vada nella giusta direzione la volontà di distinguere tra sistemi di misura con una portata maggiore o minore di 30.000 Sm³ /h, occorrerebbe differenziare ulteriormente il corrispettivo CM^{CF} per una degressività all'aumentare delle portate al fine di assicurare un'effettiva neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto o cederlo all'impresa di trasporto.